

di servizio prestato anteriormente al-
 la nomina a Direttore Generale, che
 implicherebbe sostanzialmente una
 parziale duplicazione di anzianità
 nel computo di due separati rappor-
 ti e duplicazione del trattamento
 di previdenza -

Anche l'applicazione
 dell'art. 5 delle Regole complemen-
 tari di cui alla delibera consiliare
 del 25 marzo 1943 non sembra cor-
 rispondere al caso in esame, e ne
 chiarisce i motivi.

Esiste poi la richiesta,
 da parte del prof. Duggioni, di com-
 putare gli interessi sulle somme ac-
 cantate, a decorrere dalle date ri-
 spettive, nella misura del 4%, misu-
 ra che non pare accoglibile, come
 pure è da considerarsi non con-
 sentibile il riconoscimento di una
 maggiore anzianità di 2 anni
 per campagne di guerra, ai sensi
 della legge Viola, che non è stata ri-
 tenuta applicabile al nostro Istit.